

APPELLO MILANO

17 NOVEMBRE 1989

PRESIDENTE: DI PRIMA
 ESTENSORE: MARIANI
 PARTI: MONDADORI, ROGNONI
 (Avv. Bandini)
 SINDONA
 (Avv. Boneschi)

**Stampa • Responsabilità civile •
 Responsabilità dell'editore per il
 fatto illecito del giornalista •
 Pretesa impossibilità del
 controllo sul presupposto •
 Questione di legittimità
 costituzionale • Manifesta
 infondatezza.**

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa) il quale prevede la responsabilità dell'editore in solido con l'autore dell'illecito commesso col mezzo della stampa, sotto il profilo di una pretesa impossibilità per l'editore di esercitare vigilanza e controllo sul preposto, in quanto tale norma costituisce autonomia fattispecie di responsabilità oggettiva, in considerazione della peculiarità dell'impresa editoriale e del prodotto che essa fornisce conforme al principio del rischio dell'impresa.

**Stampa • Responsabilità civile •
 Intervista • Obbligo di verificare
 attendibilità delle dichiarazioni
 rese • Sussistenza.**

Nel raccogliere un'intervista, la fonte informativa è l'intervistato, che non può non assumersi la responsabilità di quanto riferisce; il giornalista, però, non può prescindere, come di fronte ad ogni altra notizia che apprende e che si appresta a pubblicare, dal controllare non solo l'attendibilità della persona intervistata, ma anche — soprattutto quando le dichiarazioni rese gli possono riflettersi

nella sfera dei diritti dei terzi — il contenuto delle dichiarazioni stesse onde verificarne la corrispondenza al vero.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto 2 agosto 1983 - 6, 8, 10 febbraio 1984 Sindona Marco conveniva avanti al Tribunale di Milano Conti Massimo, Gatti Claudio, Di Fonzo Luigi, Rognoni Carlo, la Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. esponendo quanto segue.

Il n. 887 del settimanale Panorama, con data 18 aprile 1983 (ma in edicola il 12 aprile) alle pagine 41/46 pubblicava, sotto la rubrica « Affari italiani », un servizio dal titolo « Don Michele e i Killer. Intervista di Massimo Conti a Luigi Di Fonzo », occhio « Caso Sindona/Rivelazioni », sommario « La vera storia dell'omicidio Ambrosoli. I nomi degli uomini che dovevano, dopo questo, fare altri delitti. Il ruolo dei figli Nino e Marco. Il ricatto della grande mafia. Il luogo dove è conservato il capitale salvato dal crac. Ecco secondo l'autore del libro che sta per uscire in America, quello che c'è da sapere su Sindona ». Il servizio, firmato « Massimo Conti (ha collaborato Claudio Gatti) », era richiamato con grande evidenza in copertina attraverso uno « strillo » del tenore « Rivelazioni/Caso Sindona. Ecco la vera storia dell'omicidio Ambrosoli. Il colpo di Stato. Il ruolo di Gelli » ed era nuovamente richiamato nella rubrica a pag. 37, intitolata « Questa settimana », dove si narrava come il servizio era noto dando ad esso i caratteri della massima attendibilità. Nell'articolo alle pagine 41/43 si leggevano tre riferimenti precisi ed inequivocabili a Marco Sindona: il primo che lo indicava come cassiere e pagatore degli uccisori dell'avvocato Ambrosoli avendo prelevato dalla Banca del Gottardo di Lugano la somma di centomila

* La sentenza conferma la decisione di primo grado Trib. Milano 8 giugno 1987 (in questa Rivista, 1987, 996).

La seconda massima estende gli obblighi di diligenza del giornalista, ben individuati da Trib. Milano, 18 settembre 1989 (in questa Rivista, 1990, 144).

dollari accreditati poi sul conto di William Aricò (uno degli uccisori) presso una banca di Ginevra; il secondo riguardante il suo ruolo negli affari del padre come gestore dei fondi del clan in Svizzera anche se forse non consapevole degli scopi delle operazioni finanziarie e dei trasferimenti di valuta disposti da don Michele; il terzo che, nel narrare dei ricatti che il fratello Nino avrebbe subito ad opera degli uccisori dell'avv. Ambrosoli, gli attribuiva il versamento ai ricattatori dell'importo di 40.000 dollari ritirati dal conto del clan presso la Banca del Gottardo di Lugano e consegnati al fratello Nino.

Detto servizio, che proseguiva con la narrazione di altri aspetti di avvenimenti nei quali era implicato Michele Sindona, era « altamente lesivo » del suo onore e della sua reputazione perché, anche dove non era menzionato direttamente, il riferimento a lui era implicito per i collegamenti e i ruoli che gli si attribuivano facendolo, oltre che complice di un assassinio, correo o comunque connivente di vicenda non sue e che mai lo avevano riguardato.

I giornalisti di Panorama, che egli aveva subito cercato offrendo le prove della propria estraneità, le avevano però rifiutate e la rivista stessa sul numero successivo (n. 888 del 25 aprile 1983) a p. 55 pubblicava un altro articolo dal titolo « Chi ha ragione: Marco o Nino? », occhiello « I fratelli Sindona », sommario « Non ho pagato io il killer di Ambrosoli » dice Marco. Ma ad accusarlo è suo fratello Nino » ove, se possibile, si accentuavano le lesioni all'onore e alla reputazione perché si confermavano le accuse attribuendole direttamente al fratello anziché a Di Fonzo.

Su queste premesse Sindona Marco concludeva chiedendo che nei confronti dei convenuti sopra menzionati (Rognoni Carlo essendo il direttore responsabile del settimanale e la Arnoldo Mondadori S.p.A. l'editore) fosse accertata la lesività al suo onore e alla sua reputazione degli articoli pubblicati con le indicate modalità e che tutti fossero condannati in via solidale, al risarcimento dei danni conseguentemente patiti determinati in L. 200.000.000, col favore delle spese.

Si costituivano ritualmente la S.p.A. Arnoldo Mondadori e Rognoni Carlo (gli altri convenuti rimanevano contu-

maci) contestando le pretese del Sindona e protestando in propria estraneità agli addebiti in quanto la rivista si era limitata a riportare del tutto fedelmente le dichiarazioni rese ai giornalisti dal Di Fonzo il quale se ne era assunto la paternità.

Il Tribunale adito, con sentenza 6 novembre 1986 — 8 giugno 1987, accertava la lesività dell'onore e della reputazione di Sindona Marco da parte del contenuto degli articoli sopra indicati della rivista Panorama; dichiarava tenuti e condannava i convenuti in solido fra loro e nelle rispettive qualità al risarcimento di tutti i danni conseguenti patiti dall'attore liquidati in L. 80.000.000; ordinava la pubblicazione del dispositivo della sentenza sul settimanale Panorama; condannava tutti i convenuti in solido nelle spese.

Rilevava il giudice, tra l'altro, che la responsabilità di Massimo Conti, Claudio Gatti (quali coautori dell'articolo) e di Luigi Di Fonzo (come soggetto intervistato) era « di solare evidenza »; che la difesa del Rognoni e della Arnoldo Mondadori S.p.A., incentrata sul diritto di cronaca, non poteva esser condivisa perché costruita su di una inesattezza di base che conduceva ad individuare il « fatto » pubblicato nelle domande di Panorama e nelle risposte di Di Fonzo, laddove, al contrario, il « fatto » pubblicato era costituito dai contenuti delle dichiarazioni dell'intervistato « sollecitate dagli autori dell'articolo »; che il diritto di cronaca non avrebbe potuto esser invocato, nella specie, secondo la prospettazione dei convenuti, perché non era configurabile alcun pubblico interesse alla conoscenza del fatto storico costituito « dalle domande di Panorama e dalle risposte di Di Fonzo », mentre se un interesse pubblico si poteva configurare, esso andava inteso con riferimento al contenuto delle dichiarazioni rese dal Di Fonzo; che, con riguardo a queste, non era stato comprovato in causa che l'intervistato avesse potuto costituire una fonte che garantisse attendibilità ovvero una fonte assistita da presunzione di rispondenza al vero delle notizie divulgate; che per le notizie attinte da fonte indiretta v'è a carico del giornalista l'obbligo di verificare o quanto meno quello di una palese dissociazione o di una critica (fatti che difettavano nella specie); che la sostanza delle dichiarazioni pubblicate era

gravemente lesiva dell'onore e della reputazione dell'attore ove si considerasse che esse lo coinvolgevano in modo rozzo e sommario in vicende in relazione alle quali doveva essere riconosciuto al soggetto tutto l'interesse, ad una completa e totale dissociazione; che non sussistevano spazi per una questione di costituzionalità sull'art. 11 legge 8 febbraio 1948, n. 47 in quanto l'affermazione della civile responsabilità dell'editore discendeva dalla colpa *in eligendo* e dal rischio di impresa; che la domanda risarcitoria proposta dall'attore appariva chiaramente eccessiva e che si riteneva determinarne l'ammontare in L. 80.000.000 in via equitativa in moneta attuale e con riferimento ai soli danni morali, non rinvenendosi prove di danni patrimoniali patiti, nemmeno allegati con precisione.

Interponevano appello la Arnoldo Mondadori S.p.A. e Rognoni Carlo chiedendo la reiezione di tutte le domande del Sindona e, nell'ipotesi che le pubblicazioni fossero ritenute diffamatorie, instando perché fosse riconosciuta non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 11 legge 8 febbraio 1948, n. 47 per violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Si costituiva Sindona Marco resistendo al gravame e chiedendo, in via incidentale, la riforma della sentenza in ordine al risarcimento del danno richiesto in L. 200.000.000 oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'illecito. Sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa passava in decisione all'udienza collegiale dell'11 luglio 1989.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Quantunque riguardi soltanto la Arnoldo Mondadori S.p.A., ritiene la Corte che debba esser presa in considerazione subito l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 11 legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47) in cui si sostanzia il primo motivo d'impugnazione proposto dagli appellanti principali. Costoro deducono in proposito:

— la dottrina ha ormai ben chiarito che delle responsabilità *ex art. 2049 cod. civ.* è premessa irrinunciabile che il padrone abbia una qualsiasi, ma concreta, possibilità di intervenire a controllare, determinare e inibire le attività del commesso (e tale principio è stato ricono-

sciuto anche da alcune pronunce della giurisprudenza);

— l'editore della stampa periodica non ha, in « diritto » prima che in fatto, assolutamente nessuna possibilità di intervenire su quanto si pubblichi su di un periodico, di questi essendo unico dispositivo padrone il direttore (C.N. di lavoro giornalistico 10 gennaio 1959 efficace *erga omnes* in base al d.P.R. n. 153/1961);

— la Corte Costituzionale ha sottolineato la particolare posizione del direttore della stampa periodica (sent. n. 3/1956) quale « persona fornita di poteri pressoché illimitati e, per quello che attiene alla pubblicazione di notizie, interpretazioni e commenti sottratta ad ogni altro controllo » e ha sottolineato come la imputabilità penale dello stesso direttore non potesse non ricollegarsi ad obblighi di controllo e vigilanza che, se anche non espressi in un precetto legislativo, dovevano desumersi dal sistema;

— la modificazione del vecchio art. 57 cod. pen. sostituito dagli attuali artt. 57 e 57-bis (legge 4 marzo 1958, n. 127) ha statuito che la responsabilità penale dell'editore della stampa non periodica e del direttore per la stampa periodica sussiste solo se tali persone non abbiano esercitato il « controllo necessario »;

— per queste ragioni, come già sottolineato in primo grado, non può ritenersi manifestamente infondato il problema di incostituzionalità dell'art. 11 legge cit. che attribuisce all'editore una responsabilità civile per quanto pubblicato su periodici relativamente ai quali egli non ha assolutamente nessuna possibilità di intervenire: si tratta di una palese violazione del principio d'uguaglianza (art. 3 della Costituzione); il Tribunale ha, invece, ritenuto la questione manifestamente infondata perché la responsabilità dell'editore sarebbe giustificata dalla « colpa in eligendo » e dal « rischio di impresa »: proprio, cioè, quei criteri la cui fragilità ed artificiosità sono state da tempo poste in chiaro dalla dottrina e dalla ricordata giurisprudenza.

La Corte condivide la conclusione cui è pervenuto il Tribunale e, senza ampliare ingiustificatamente il discorso circa la responsabilità penale in ordine ai reati di stampa, sulla quale la Corte Costituzionale si è anche recentemente pro-

nunciata (sent. n. 198/1982), reputa che sul punto sia sufficiente osservare quanto segue.

Non appaiono convincenti, di fronte alle puntualizzazioni che la difesa di Marco Sindona svolge in proposito, gli argomenti addotti per dimostrare che l'editore non possa in alcun modo interferire nell'attività del direttore di stampa periodica (che è, pur sempre un lavoratore subordinato): proprio alla luce delle norme della contrattazione collettiva (art. 6 Contr. coll. cit.), sembra lecito rilevare che le facoltà del direttore possono esser oggetto di particolari accordi con l'editore — e quindi non necessariamente svincolate da ogni controllo anche per ciò che riguarda il materiale da pubblicare — e che i poteri di quello sono assai limitati per quanto attiene alla gestione del personale.

Il riferimento al contenuto di una sentenza della Corte Costituzionale del 1956 non può poi giudicarsi di determinante significato trattandosi di pronuncia anteriore alla contrattazione collettiva ed espressa in tema di responsabilità penale del direttore.

Non ha, quindi, fondatezza la pretesa disparità di trattamento (violatrice dell'art. 3 della Costituzione) rispetto alla disciplina generalmente prevista dall'art. 2049 cod. civ. che, per la responsabilità dei padroni e dei commitenti, imporrebbe — in linea di principio — la possibilità, da parte di quelli, di espletare vigilanza e controllo sul preposto.

Peraltro merita aggiungere che detta possibilità può assumere diverse connotazioni a seconda delle particolari qualificazioni tecnico-professionali del preposto stesso e delle caratteristiche del rapporto in cui esse sono destinate a svilupparsi e che l'art. 11 legge 8 febbraio 1948, n. 47 può anche riguardarsi come una autonoma fattispecie di responsabilità oggettiva in considerazione delle peculiarità dell'impresa editoriale e del prodotto che essa fornisce (ed a questo proposito il richiamo al rischio d'impresa si presenta del tutto pertinente), sotto quest'ultimo profilo l'invocare il principio della uguaglianza costituzionalmente garantito appare ancor più inattendibile. L'eccezione sollevata deve, dunque, giudicarsi manifestamente infondata.

Nel censurare il merito della impugnata sentenza gli appellanti principali espongono:

a) nessuno ha sollevato dubbi sulla corrispondenza fra quanto pubblicato su Panorama e le dichiarazioni rese da Di Fonzo a Conti ed anche Marco Sindona, parlando con Camilla Cederna (Panorama n. 889), non contestò siffatta corrispondenza. Anzi egli colse « perfettamente » la « sostanza » del problema: quando si pubblica una intervista, il fatto pubblicato consiste nelle dichiarazioni dell'intervistato; se sono pubblicate « sinceramente » pretendere il controllo della verità dei fatti che l'intervistato dichiara significherebbe « eliminare » la pubblicazione di qualsiasi intervista;

b) essendo pacifico che Panorama ha esattamente pubblicato quanto Di Fonzo ha detto a Conti, il « controllo » non avrebbe potuto riguardare se non la corrispondenza fra ciò che Di Fonzo riferiva come detto da Nino Sindona e quanto questo avesse detto a Di Fonzo: poiché il nastro della registrazione era nelle mani del solo Di Fonzo, questo controllo non poteva che consistere in un ragionevole valutazione della sincerità del Di Fonzo, giornalista noto a Panorama che aveva pubblicato negli Stati Uniti un libro sulla vicenda Sindona;

c) se Di Fonzo avesse riferito cose diverse da quelle a lui dette da Nino Sindona, egli solo ne sarebbe stato il responsabile (e questo ammise Marco Sindona nel suo colloquio con la Cederna);

d) è inaccettabile l'opinione della impugnata sentenza secondo la quale, a proposito di interviste, non sarebbe nemmeno invocabile il diritto di cronaca. Riferendo, nella specie, l'interesse pubblico non alla conoscenza delle dichiarazioni dell'intervistato ma ai fatti dichiarati (sui quali, quindi, dovrebbe esservi il controllo della verità), la sentenza non solo trascura che quanto riferito da Nino Sindona nelle vicende del padre era di pubblico interesse « all'ennesima potenza », ma conduce alla « eliminazione » delle interviste stesse, rispetto alle quali — invece — il dovere è solo quello di riportare le dichiarazioni degli intervistati senza alterarle: esattamente » come ha fatto Panorama sottolineando che in ogni modo la rivista ben si guardava dal far proprie le enunciazioni di Nino Sindona riguardanti il fra-

tello Marco come raccolte e riferite da Di Fonzo.

La tesi di fondo che anima le esposte argomentazioni, e che può riassumersi nell'assunto secondo il quale nel pubblicare una intervista l'unico dovere incombente al giornalista sarebbe quello di riportare fedelmente le dichiarazioni dell'intervistato quando questi riferisce notizie d'interesse pubblico, non può trovare consenziente la Corte. Sembra opportuno dapprima ricordare quanto affermato dalla S.C. (Sez. Un. penali, 30 giugno 1984, Ansaloni): « L'esercizio legittimo del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo, non può esser disgiunto dall'uso legittimo delle fonti informative. Per realizzare quest'uso non è sufficiente far riferimento soltanto all'attendibilità di quelle fonti dal momento che siffatta qualifica è generalmente espressione di una valutazione soggettiva e probablistica in netto contrasto con il concetto stesso del diritto di cronaca. Ciò è quanto dire che non esistono fonti informative privilegiate (tanto meno normativamente predeterminate) tali cioè da svincolare il cronista dall'onere: a) di esaminare, controllare e verificare i fatti — oggetto della sua narrazione — in funzione dell'assolvimento, da parte sua, dell'obbligo inderogabile di rispettare la verità sostanziale degli stessi; b) di dare la prova della cura da lui posta negli accertamenti espliciti per vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine alla verità di quei fatti ». (...) « Sicché l'uso legittimo delle fonti informative è soltanto quello correlazionato al rispetto delle condizioni peculiari (verità, pertinenza e continenza formale della narrazione), che determinano l'esercizio del diritto di cronaca ed alla rigorosa osservanza delle regole di condotta per la verifica della verità sostanziale di quanto riferito, che determina la corretta attuazione di quel diritto » (in *Cass. Pen.*, 1985, p. 48).

Orbene, nel raccogliere un'intervista, strumento giornalistico diffusissimo, la fonte informativa è l'intervistato, che non può non assumersi la responsabilità di quanto riferisce; il giornalista, però, non può prescindere, come di fronte ad ogni altra notizia che apprende e che si appresta a pubblicare, dal controllare non solo l'attendibilità della persona intervistata, ma anche — soprattutto

quando le dichiarazioni rese gli possono riflettersi nella sfera dei diritti dei terzi — il contenuto delle dichiarazioni stesse onde verificarne la corrispondenza al vero. Se limitasse la sua indagine alla credibilità della fonte non adempirebbe a pieno i suoi doveri, come sono stati sopra delineati. È facile immaginare a quali abusi si potrebbe prestare (e la difesa di Marco Sindona non manca di rilevarlo) una disciplina così riduttiva degli obblighi gravanti sul giornalista. Quanto poi l'intervistato si presenta, a sua volta, come tramite di informazioni da lui stesso raccolte presso altre persone (in intervista di una intervista) pare di dover dire che lo scrupolo di chi pubblica deve maggiormente esercitarsi.

Ancor più di recente (*Cass.*, Sez. V pen., 4 febbraio 1987, Nonno) si è precisato che « la pubblicazione anche fedele di dichiarazioni di terzi lesive della reputazione altrui costituisce veicolo tipico di diffusione della diffamazione con apporto causale predominante da parte del giornalista, che ne risponde *ex art.* 595 cod. pen. se non ne accerti la verità del contenuto, non potendo la stampa deviare dalla retta funzione informatrice trasformandosi in cassa di risonanza delle altrui, sia pure non condivise, affermazioni diffamatorie » (in *Cass. pen.*, 1988, n. 862, p. 1013). Non sfugge, quindi, a responsabilità il giornalista che pubblica una intervista diffamatoria (così *Cass.*, Sez. V pen., 5 febbraio 1986, Benanota in *Cass. pen.*, 1987, n. 841, p. 1020).

Dopo questi rilievi, gli altri aspetti affiorati nel processo perdono di reale incidenza. Malgrado le critiche svolte dagli appellanti principali, appare plausibile l'opinione del Tribunale secondo cui non sarebbe configurabile alcun pubblico interesse alla conoscenza del « fatto storico » costituito « dalle domande poste da Panorama e dalle risposte del Di Fonzo »; invero tale interesse poteva configurarsi solo con riguardo al contenuto delle dichiarazioni di quest'ultimo (relative al caso Sindona).

Non possono poi aver importanza né il fatto che Marco Sindona abbia o meno riconosciuto la corrispondenza fra quanto pubblicato dal settimanale e le affermazioni di Di Fonzo (l'attore ha — peraltro — contestato esplicitamente detta corrispondenza: vedi p. 9 compar-

sa conclusionale di primo grado), né le opinioni del medesimo raccolte da Camilla Cederna (Panorama n. 889), espresse, comunque, in modo assai dubitativo e problematico.

Giova, invece, sottolineare, per un verso, la inconsistenza di quanto gli appellanti principali espongono circa il controllo dell'attendibilità del Di Fonzo (v. sopra lett. *b*), cosa che fa dubitare che i giornalisti di Panorama abbiano svolto una qualsiasi forma di effettivo riscontro di quanto l'intervistato andava raccontando, per altro verso, il fatto che, nel primo degli articoli pubblicati, gli autori del servizio sentirono il dovere di intervenire due volte con corsivi propri nel testo dell'intervista, ma non con riguardo alla posizione di Marco Sindona.

Infine, circa la mancata espressione nel settimanale d'ogni consenso a quanto contenuto negli articoli, non può sfuggire la circostanza che sulla copertina del n. 887 si legge: « Ecco la vera storia dell'omicidio Ambrosoli » e che tale aggettivo ricorre anche nel sommario dell'articolo a p. 41.

L'impugnazione della Arnoldo Mondadori S.p.A. e di Rognoni Carlo va, pertanto, respinta.

La decisione del Tribunale è fatta oggetto di gravame incidentale da parte di Marco Sindona il quale assume — da un lato — che la valutazione del danno morale avrebbe dovuto prendere in considerazione alcuni ulteriori parametri ed, in particolare, la estrema gravità dell'addebito, la collocazione della notizia, la permanenza degli effetti lesivi, il lucro del danneggiante (e ciò comporterebbe una superiore quantificazione dell'importo risarcitorio), dall'altro lato, che il danno patrimoniale (non riconosciuto dal primo giudice) potrebbe sia desumersi dagli atti di causa (dovendosi il danno alla reputazione considerarsi come patrimoniale sotto il profilo della menomazione della vita di relazione), sia sussistere in *re ipsa* secondo quanto già ritenuto da questa Corte (sent. 23 dicembre 1986, Leone c. Feltrinelli).

Nessuno dei profili così sollevati merita accoglimento. Non il primo perché l'importo liquidato dal Tribunale appare congruo all'entità dei fatti lesivi non potendovi trascurare in proposito che Panorama nel numero 889, pubblicando

la intervista di Camilla Cederna a Marco Sindona, diede agio a questo ultimo di contestare tutti quei riferimenti contenuti negli articoli editi nei numeri 887 e 888. Non il secondo perché le allegazioni dell'interessato appaiono estremamente scarse e generiche (« il sospetto che si è fatto circolare non può non aver nuociuto alla reputazione professionale, e quindi alla capacità di reddito » si legge, come unica argomentazione pertinente, nella comparsa conclusionale) mentre della sua attività professionale (consulente commerciale o aziendale) non è fornito il benché minimo dettaglio che consenta una valutazione, anche approssimata, del possibile pregiudizio.

Ben diversa situazione probatoria si presentava nella sentenza che l'appellante in parola richiama: in quel caso alla liquidazione del danno patrimoniale e di quello alla vita di relazione si giunse dopo una esauriente istruzione (cfr. Il diritto dell'infor., 1987, p. 585 ss.).

Anche per questa parte la decisione del Tribunale va, quindi, confermata.

A carico della S.p.A. Arnoldo Mondadori e di Rognoni Carlo, in solido, vanno poste le spese processuali della impugnazione, attesa la loro prevalente soccombenza. Dette spese si liquidano in lire 2.760.595 per esborsi (comprensivi della tassa di registro della sentenza di primo grado); in L. 744.000 per diritto ed in lire 3.000.000 per onorari.

P.Q.M. — La Corte, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda respinta, conferma la sentenza del Tribunale di Milano 6 novembre 1986 — 8 giugno 1987 appellata dalla S.p.A. Arnoldo Mondadori e da Rognoni Carlo, in via principale, e da Sindona Marco, in via incidentale; condanna la S.p.A. Arnoldo Mondadori e Rognoni Carlo, in solido, alla rifusione, in favore di Sindona Marco, delle spese processuali dell'impugnazione liquidate complessivamente in lire 6.504.595.